

6/2022



TRIBUNALE DI RIMINI

**Decreto di omologazione di accordo di composizione della crisi da  
sovraindebitamento**

**Il Giudice delegato**

Letta la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento presentata da Barbara Tana in data 13.7.2022; richiamato il contenuto del proprio decreto in data 12.12.2022 in ordine alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità sostanziali e formali della procedura, alla assenza di ragioni ostative all'omologazione; alla conformità dei contenuti della proposta alle norme imperative ed ai requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della L. n. 3 del 2012; preso atto che nelle more della verifica della approvazione della proposta da parte dei creditori è stata documentata l'avvenuta comunicazione della proposta e della attestazione dell'OCC all'agente della riscossione ed agli Uffici fiscali, ad opera del medesimo attestatore; rilevato che in data 25.1.2023 si è tenuta l'udienza per la verifica dei consensi pervenuti all'O.C.C. nei 10 giorni antecedenti e si è dato atto che il professionista ha attestato l'avvenuto superamento della maggioranza richiesta per la approvazione; rilevato che pertanto all'esito si è dichiarata raggiunta la maggioranza da parte dei creditori aventi diritto al voto; rilevato che nei 10 giorni successivi alla documentata comunicazione della Relazione non sono state proposte opposizioni da parte di alcuno dei creditori;



rilevato che il professionista OCC ha trasmesso al Giudice la Relazione e definitivamente attestato la fattibilità della proposta;

#### **OSSERVA**

Ritiene il Giudice che l'accordo debba essere omologato per le seguenti ragioni, con la precisazione che l'omologazione dello stesso deve ritenersi collegata ad altra procedura di composizione della crisi avviata da Casa Più S.a.s. di Tana Barbara (di cui l'odierna ricorrente è socio e amministratore), così come omologata con separato provvedimento (r.g. n. 7/2022).

Sul punto, come osservato dall'O.C.C., le due procedure devono intendersi reciprocamente collegate e condizionate in quanto l'attivo messo a disposizione da Tana Barbara (disponibile all'esito dell'azione di surroga esercitata nei confronti di RomagnaBanca nell'ambito della procedura fallimentare di Tana Maria Cristina) verrà utilizzato per soddisfare sia debiti sociali che quelli personali del socio, nel rispetto del principio della concorsualità, a fronte del mantenimento sul mercato dell'azienda Casa Più S.a.s. da parte dell'odierna ricorrente. Inoltre, una parte dei debiti del socio provengono dallo svolgimento dell'attività di commercio al dettaglio dalla stessa effettuata e l'omologa dell'accordo presentato da Casa Più S.a.s. comporta l'inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti per avvenuta esdebitazione della società, con ripercussione anche nei confronti del socio illimitatamente responsabile con riguardo ai debiti sociali.

Ciò chiarito, non essendo stata proposta alcuna opposizione da parte dei creditori concorsuali, la valutazione cui il giudice delegato è chiamato non può riguardare la convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'ipotesi alternativa della liquidazione concorsuale del patrimonio del debitore, poiché il relativo giudizio è riservato ai creditori concorsuali - i quali si sono espressi con l'approvazione espressa o tacita della proposta stessa - nonché al singolo creditore non aderente o



escluso che abbia formulato la contestazione della proposta ai sensi dell'art. 12, comma 2, L. n. 3 del 2012.

Il Giudice è pertanto chiamato a valutare, in questa sede, esclusivamente la legittimità del procedimento, anche dal punto di vista della logicità, completezza e coerenza della relazione attestativa del professionista OCC, e la fattibilità del piano sottostante alla proposta di accordo.

Quanto al primo profilo, si tratta di accertare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità sostanziali e formali della procedura concorsuale, la carenza di ragioni ostative all'omologazione, la mancanza, nei contenuti della proposta, di violazioni di norme imperative.

La valutazione sul punto è positiva.

Non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori.

La maggioranza dei consensi è stata raggiunta, in forma tacita e nella misura del 100%, a seguito della documentata comunicazione ai creditori della relazione dell'OCC.

Quest'ultimo ha, inoltre, comunicato ai creditori l'avvenuto raggiungimento della maggioranza necessaria per l'approvazione e nei termini di legge non sono pervenute contestazioni.

**La proposta**, volta ad estinguere i debiti personali della ricorrente, è subordinata all'esito positivo di un'operazione con cui, nell'ambito della procedura fallimentare pendente innanzi al Tribunale di Forlì con riguardo alla società MCS S.a.s. e Tana Maria Cristina, Romagna Banca (creditore ipotecario) surroga Barbara Tana (creditore chirografario nella medesima procedura) all'incasso della somma di euro 142.926,26, quale differenza tra il ricavato dalla Romagna Banca nell'esecuzione immobiliare r.g. es. 190/2014 a carico di Tana Barbara di euro 311.249,43 e la somma di euro 168.323,17, pari al 50% del debito in solido tra Tana Maria Cristina e Tana Barbara, come quantificato ed ammesso dalla procedura fallimentare citata (euro 336.646,34). La proposta è altresì condizionata all'incameramento effettivo del credito de



qua da parte della ricorrente, all'esito della procedura fallimentare.

Con riferimento al profilo temporale, la proposta prevede una completa esecuzione in "tempi brevi", tenuto altresì conto dello stato avanzato della procedura fallimentare di Tana Maria Cristina, pendente innanzi al Tribunale di Forlì (r.g. n. 30/2015).

Ciò chiarito, la proposta prevede:

- Pagamento integrale delle spese di procedura in prededuzione (del professionista nominato e dei legali che hanno assistito la ricorrente nella proposta dell'accordo, oltre ad una somma pari ad euro 5.000,00 a titolo di "tesoretto/ristoro" della ricorrente, al fine di consentire a quest'ultima di poter far fronte ai bisogni della famiglia);
- Pagamento parziale dei creditori privilegiati mobiliari generali nella percentuale di circa il 40%;
- Pagamento parziale del creditore chirografario Romagna Banca nella percentuale del 37,97%, con la precisazione che tale pagamento costituisce la condizione per il perfezionamento dell'operazione di surroga concordata tra l'istituto di credito e la ricorrente e, quindi, altresì condizione ai fini dell'incasso dell'attivo necessario per l'esecuzione del procedimento di omologa;
- Pagamento parziale dei restanti creditori chirografari nella misura del 11,12%;
- Pagamento parziale dei creditori privilegiati declassati nella percentuale dello 0,72%;
- Falcidia totale per i restanti crediti delle cartelle esattoriali di Agenzia delle Entrate Riscossioni rimasti insoddisfatti, stante l'incapienza del patrimonio del debitore e considerato che l'alternativa "liquidatoria" non comporterebbe una migliore soddisfazione del credito.

**Il Piano** conferma quanto indicato nella proposta e, in particolare, prevede il pagamento entro un anno dall'omologa mediante la somma di euro 142.926,26 ottenuta con l'accoglimento



dell'azione di surroga nell'ambito del fallimento di Tana Maria Cristina, come risulta da proposta transattiva e relativa accettazione intercorse tra Romagna Banca e la ricorrente (vedi doc. n. 21 allegato alla proposta).

Ritiene il Tribunale che la previsione dei pagamenti come formulata nella proposta di accordo (in particolare in relazione alla falcidia dei crediti privilegiati) sia conforme alla legge in ragione dell'incapienza del patrimonio del sovraindebitato con riferimento ai beni su cui tali creditori avrebbero potuto esercitare il proprio diritto di prelazione. Sul punto, assume rilievo la considerazione per cui le uniche risorse disponibili al fine della soddisfazione dei creditori (fatti salvi i redditi di lavoro di Barbara Tana, destinati al soddisfacimento delle esigenze di vita della stessa e della propria famiglia) sono costituite esclusivamente dalla somma di euro 142.926,26 messa a disposizione in conseguenza dell'esito positivo dell'azione di surroga nell'ambito della procedura fallimentare di Tana Maria Cristina. In assenza di tale operazione, autorizzata dal Giudice Delegato nell'ambito della procedura fallimentare (come emerge dallo stato passivo prodotto in atti), l'attivo nella disponibilità della ricorrente sarebbe stato sostanzialmente pari a "zero", posto che la stessa, nell'ambito della medesima procedura, è titolare di un credito chirografario da regresso che, tenuto conto del rendiconto finale del fallimento, non potrebbe trovare soddisfazione (per incapienza dell'attivo fallimentare, come esaurientemente documentato ed argomentato dalla parte).

Venendo alla **valutazione di fattibilità** - che il Giudice è chiamato a svolgere nel contemperamento dei vari e contrapposti interessi, dovendo accertare che dal piano derivi il soddisfacimento dei creditori in termini coerenti con la proposta - sulla base della attestazione del professionista OCC e della documentazione prodotta dai debitori si evince che l'accordo è attuabile.

La legge demanda all'OCC il compito di attestare, sotto la propria responsabilità:



- L'esistenza e consistenza dei beni sui quali si impernia il piano sottostante agli accordi;
- L'attuabilità degli accordi stessi, intesa come adeguatezza dei beni e risorse a consentire il rispetto degli accordi.

Nel caso di specie la valutazione di fattibilità non incontra ostacoli particolari, atteso che il contenuto dell'accordo è incentrato sulla messa a disposizione di una somma di euro 142.926,26 ottenuta con l'accoglimento dell'azione di surroga nell'ambito del fallimento di Tana Maria Cristina, con riferimento alla quale vi è in atti l'impegno di RomagnaBanca ad accettare la surroga (congiuntamente richiesta in sede fallimentare con la ricorrente). Ancora, emerge dal deposito dello stato passivo come tale operazione sia stata approvata dal curatore e dal Giudice Delegato della procedura; trattandosi di somma derivante dalla distribuzione di un attivo fallimentare (già certa nell'ammontare), il conseguente ricavo per la ricorrente si palesa come verosimilmente attuabile.

La Relazione del professionista, che attesta la fattibilità nel senso sopra detto, risulta nella fattispecie provvista dei requisiti di analiticità motivazionale, esaustività, coerenza logica e non contraddittorietà, e trova conferma nella documentazione prodotta dal debitore; possono pertanto esserne recepite le valutazioni e le conclusioni, essendovi rispondenza logica tra i contenuti del piano e le argomentazioni della Relazione.

Per tutte le ragioni sopra esposte, l'accordo proposto dalla ricorrente può essere omologato.

Nulla sulle spese del procedimento, non essendovi controparti costituite.

#### **P.Q.M.**

1) omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da Barbara Tana, secondo proposta e piano riportati in motivazione, con la precisazione che non potranno essere perseguite le azioni esecutive individuali in corso e con l'ulteriore precisazione che la presente omologa deve



ritenersi collegata e condizionata ad altra procedura di composizione della crisi avviata da Casa Più S.a.s. di Tana Barbara (di cui l'odierna ricorrente è unica socia), omologata con separato provvedimento;

2) dispone l'immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Rimini, a spese a cura della ricorrente;

3) nulla dispone quanto alle spese del procedimento.

Si comunichi.

Rimini, 10 marzo 2023

Il Giudice

Dott. Lorenzo Maria Lico

(atto sottoscritto digitalmente)

